

**UNIONE DEI COMUNI “Città della Riviera del Brenta”**

Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 5 del 25.02.2010

Visto il Segretario

---

**OGGETTO:** Modifica al disciplinare del Mercato degli Imprenditori Agricoli di Dolo, denominato “Mercato Agricolo della Riviera del Brenta”.

L'Assessore preposto, Mario Dainese, relaziona esaurientemente sul punto.

**L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE**

Premesso che con delibera di Consiglio di Amministrazione n° 16 del 19/3/2009 si è istituito in via sperimentale a Dolo in Piazza Cantiere, a decorrere dal 21 aprile 2009 il mercato degli imprenditori agricoli denominato “MERCATO AGRICOLO DELLA RIVIERA DEL BRENTA“, con n° 20 posteggi aventi superficie di vendita di mq. 9 (ml. 3 x ml. 3) a cadenza settimanale il martedì mattina, per la vendita dei seguenti prodotti: frutta e verdura, formaggi, miele, funghi, vino, piante e fiori, carni e salumi, olio – riservato prioritariamente ad aziende agricole con sede e terreni di produzione ubicati nei Comuni di: Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Stra, Pianiga, Vigonovo, Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, o al massimo nell'ambito territoriale della Provincia di Venezia, e con riserva di una verifica a fine anno per la sua ulteriore prosecuzione in via definitiva;

Visto che con delibera di Consiglio di Amministrazione n° 53 del 22/9/2009 si è proceduto alla conferma in via definitiva, dopo la positiva sperimentazione, del “Mercato Agricolo della Riviera del Brenta” a cadenza settimanale il martedì mattina ed a frequenza stagionale dall'ultimo martedì del mese di marzo al 31 dicembre;

Dato atto che gli operatori interessati hanno manifestato la proposta di modificare ulteriormente il periodo di frequenza, anticipando al primo martedì di marzo l'inizio della stagione primaverile e posticipando la chiusura al martedì dopo il 6 gennaio dell'anno solare successivo;

Visto altresì che gli imprenditori agricoli propongono di modificare i requisiti di ammissione al predetto mercato, consentendo la vendita prevalentemente la vendita dei propri prodotti e in via residuale un 30 % di prodotti agricoli derivanti da altre aziende del territorio;

Sentite a tal riguardo le associazioni di categoria dei produttori agricoli e le organizzazioni dei consumatori nell'incontro del 19.01.2010, che si sono espresse favorevolmente sulle modifiche sopra esposte da apportare;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento del disciplinare, approvato con delibera di Assemblea dell'Unione n° 14 del 28/4/2008, così come modificato con deliberazione di assemblea n° 28 del 28.10.2009, modificando l'art. 1 ed integrando l'art. 4;

Visto il D.Lgs.18/08/2000 n° 267;

Visto il D. Lgs. 18/5/2001, n° 228;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Visto il Segretario

---

Con voto espresso per alzata di mano che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti e votanti n° 9 componenti

voti favorevoli n° 9

### **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni in premessa indicate di modificare il disciplinare del mercato degli imprenditori agricoli di Dolo, denominato "MERCATO AGRICOLO DELLA RIVIERA DEL BRENTA" in Piazza Cantiere, sostituendo ed integrando alcuni articoli così come segue:  
art. 1 – frequenza: "stagionale: dal primo martedì di marzo fino al martedì dopo il 6 gennaio (Epifania) dell'anno solare successivo, con cadenza settimanale nella giornata di martedì;  
art. 4:
  - b) vendita nel mercato prevalentemente dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/2001, con una percentuale massima del 30% di prodotti agricoli non di produzione propria, posti in vendita nel rispetto dei limiti dell'ammontare complessivo dei ricavi di cui all'art. 4, comma 8 del D.Lgs. 228/2001 (€160.00,00 per imprenditori individuali ed € 4.000.000,00 per le società) e con provenienza secondo quanto previsto alla lett. a) precedente, anche se trattasi di prodotti già commercializzati nel mercato
  - c) qualora un nuovo imprenditore agricolo, con sede dell'azienda e terreni ubicati nell'ambito territoriale delle Province di Venezia (ad esclusione dei dieci territori comunali di Dolo, Fiesco d'Artico, Fossò, Mira, Strà, Pianiga, Vigonovo, Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore), Padova Treviso e Rovigo intenda partecipare al mercato in questione è ammessa la Sua partecipazione con riferimento alla commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alla precedente lett. a) e non con riferimento alla facoltà di commercializzazione di altri prodotti non derivanti dalla propria azienda di cui alla precedente lett. b) (30% e nei limiti fiscali di cui all'art. 4, 8° comma del D.Lgs. 228/2001);
- 2) di procedere con successivo provvedimento di competenza degli organi gestionali, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ad aggiornare il testo del Disciplinare del Mercato Agricolo;